

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2131-A
RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAFORGIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 febbraio 1965 (Stampato n. 963)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 25 febbraio 1965*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, relativo alla istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere

Presentata alla Presidenza il 4 marzo 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legge 14 gennaio 1965, n. 1, del quale il presente disegno di legge chiede la conversione, costituisce un intervento di carattere eccezionale, giustificato dalla necessità di fronteggiare con misure adeguate e tempestive i riflessi negativi dell'attuale situazione di depressione economica nel settore delle medie e piccole industrie manifatturiere, le quali incontrano par-

ticolari difficoltà per il reperimento delle loro fonti di finanziamento.

Senza entrare nel merito dei singoli aspetti del problema delle piccole e medie industrie (definizione giuridica, finanziamento, agevolazioni fiscali e assistenza tecnica) che sono stati ampiamente lumeggiati dal senatore De Luca nella sua relazione al Senato, il vostro Relatore vuole limitarsi a sottolineare che con

il predetto decreto legge si è voluto realizzare un intervento pubblico di notevole importanza a favore di una attività — che per la sua natura e la sua estensione riveste un particolare significato economico e sociale — in un momento recessivo dell'attività stessa a causa della presente fase congiunturale.

Si deve, infatti, considerare che la istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere che siano, da un punto di vista produttivo, fundamentalmente sane (il decreto legge non contempla la possibilità di intervento per impianti da costruirsi *ex novo*, ma solo per quelli esistenti e funzionanti: vedi articolo 1 comma secondo) può essere considerata come una misura creditizia che consente non solo di mantenere la stabilità monetaria, ma anche di attenuare gli effetti della stretta monetaria sullo sviluppo produttivo conservando nel contempo un sufficiente incremento dell'occupazione operaia nel settore in oggetto.

Invero per coprire l'intero fabbisogno del settore sarebbe stato preferibile lo stanziamento di fondi maggiori di quelli che si sono potuti reperire nell'attuale situazione; comunque i fondi stanziati sono sufficienti a fronteggiare le più urgenti necessità di finanziamento, perché il decreto legge aggiunge, alle normali agevolazioni creditizie già vigenti, una forma di intervento che investe più capillarmente e diffusamente la stessa essenza finanziaria dell'azienda.

Difatti, l'articolo 4 del decreto-legge suddetto stabilisce che nei limiti delle disponibilità del fondo possono essere effettuate dall'Istituto mobiliare italiano le seguenti operazioni:

a) finanziamenti, sotto forma di mutui, aperture di credito, sconti cambiari, riporti ed anticipazioni su crediti derivanti da forniture, su titoli, su merci;

b) garanzie per gli aumenti di capitale delle imprese, sottoscrizioni ed acquisto di nuove azioni delle stesse, acquisto di partecipazioni da esse possedute in altre aziende per alienarle successivamente nonché assunzione del mandato di alienare tali azioni e partecipazioni a condizioni determinate, ed, in casi particolari, rilievo di preesistenti pacchetti azionari delle imprese suddette;

c) sottoscrizione od acquisto di obbligazioni convertibili in azioni, che le imprese emettono per il loro riassetto;

d) finanziamenti a persone o società che assumano partecipazioni nelle imprese di cui all'articolo 1, ai fini del loro potenziamento, alla condizione che l'importo del finanziamento sia erogato nella sua totalità alle imprese stesse.

Molto opportunamente l'ultimo comma del predetto articolo 4 stabilisce che:

« Le operazioni possono essere subordinate all'attuazione di idonei provvedimenti di riassetto economico e tecnico e sono assistite dalle garanzie, sia reali che personali, eventualmente prestate anche da terzi, determinate dall'Istituto mobiliare italiano. A garanzia delle operazioni stesse potrà anche essere convenuta la costituzione del privilegio di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni ».

Per quanto concerne poi i mezzi di dotazione del fondo, il Relatore non può non giudicare con estremo favore che il collocamento delle obbligazioni emesse dall'I.M.I. avvenga esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ed altri Istituti ed Enti, assicurativi o finanziari, con l'esclusione di pubbliche emissioni, in modo da evitare distrazioni di disponibilità dal mercato finanziario. Le perplessità manifestate in seno alla VI Commissione dall'opposizione di estrema sinistra in ordine al collocamento delle obbligazioni emesse dall'I.M.I. presso la Cassa depositi e prestiti sono da considerarsi eccessive, giacché il predetto collocamento non distoglie la Cassa dalle sue finalità istituzionali, in quanto che la Cassa stessa dispone di mezzi finanziari, come quelli tratti dai fondi di garanzia, che le consentono di assolvere gli impegni ad essa affidati dal presente provvedimento.

Concludendo, il decreto-legge va ben oltre le tradizionali forme di intervento e di sostegno praticate sino ad ora a favore dell'industria e pur corrispondendo alle esigenze peculiari della presente situazione congiunturale nondimeno appare aderente alle prospettive di sviluppo di lungo periodo dell'economia italiana.

Per questi motivi il vostro Relatore vi invita, a nome della maggioranza della VI Commissione, a dare il vostro voto favorevole al disegno di legge.

LAFORGIA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, concernente la istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 4: nel primo comma, lettera b), le parole: « ed anche con assunzione del mandato di alienarle a condizioni determinate » sono sostituite con le altre: « nonché assunzione del mandato di alienare tali azioni e partecipazioni a condizioni determinate »; nel secondo comma, le parole: « può anche essere convenuta la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni » sono sostituite con le altre: « potrà anche essere convenuta la costituzione del privilegio di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni ».

All'articolo 5: nel primo comma, dopo le parole: « In caso di » è soppressa la parola: « gravi »; dopo le parole: « l'Istituto mobiliare italiano » sono inserite le altre: « sempre salva la facoltà di esperire le procedure previste dalle leggi vigenti »; le parole: « sono sciolti i relativi Consigli di amministrazione e Collegi sindacali » sono sostituite con le altre: « decadono i normali organi di amministrazione e di controllo e restano sospese le funzioni delle Assemblee, le quali potranno essere convocate dal Commissario per le deliberazioni ritenute indilazionabili »;

nel terzo comma, la parola: « impossibile » è sostituita con la parola: « inattuabile »; l'ultima parte, dalle parole: « su conforme parere », fino alla fine, è sostituita con le seguenti parole: « sentito il parere dell'Istituto mobiliare italiano, può provocare i provvedimenti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero la liquidazione dell'impresa ».

All'articolo 6: è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le agevolazioni fiscali di cui sopra sono applicabili anche alle operazioni ed atti che dovranno essere effettuati dalle Ditte finanziate in esecuzione dei provvedimenti di riassetto economico e tecnico ai quali siano subordinati gli interventi ai sensi del precedente articolo 4 ».

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.

All'articolo 7: nel secondo comma, dopo le parole: « compresi gli oneri per », è inserita l'altra: « ammortamenti » e dopo le parole: « sulle eventuali giacenze di fondi », sono inserite le altre: « nonché le coperture degli eventuali sbilanci e dei loro interessi ».

All'articolo 8: nel secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per i pagamenti dei relativi interessi »; dopo il secondo comma, è inserito il seguente: « Nel caso di incapienza del fondo, gli oneri per capitali ed interessi relativi all'ammortamento delle obbligazioni sono posti alle relative scadenze a carico del bilancio dello Stato »; nel terzo comma, le parole: « senza ulteriore responsabilità dell'Istituto mobiliare italiano per i minori recuperi in confronto dell'ammontare del conferimento di cui all'articolo 2 » sono sostituite con le altre: « sempre senza responsabilità dell'Istituto mobiliare italiano per i minori recuperi in confronto dell'ammontare dei conferimenti di cui agli articoli 2 e 3 ».